



Processo penale e giustizia n. 5 | 2018

# Scenari

## *Overviews*

# NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

## NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

### PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

(L. 21 settembre 2018, n. 108)

È stata pubblicata la l. 21 settembre 2018 n. 108 (*G.U.*, Sr. gen., 21 settembre 2018, n. 220) contenente la “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

In materia di giustizia, il provvedimento posticipa l’entrata in vigore della disciplina attuativa delle intercettazioni e della partecipazione al dibattimento a distanza per gli imputati detenuti per gravi reati, soprattutto associativi.

Per quanto specificamente concerne le intercettazioni, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (*G.U.*, Sr. gen., 11 gennaio 2018, n. 8) aveva modificato svariate disposizioni del codice di procedura penale, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103. L’obiettivo del legislatore era il raggiungimento di un equilibrio fra i poteri investigativi dell’autorità giudiziaria, la tutela del diritto alla riservatezza di terzi e degli indagati, e il diritto all’informazione.

Le nuove norme avrebbero dovuto applicarsi alle «operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» del decreto, ossia dal 26 luglio 2018. Da subito, però, sono state manifestate forti perplessità sia dalla magistratura sia dalla dottrina, per la complessa attuazione pratica della nuova disciplina, specie per quanto concerne la predisposizione degli archivi riservati. A tal fine, il d.l. n. 91 del 2018, convertito dalla l. n. 108 del 2018, proroga l’entrata in vigore della nuova normativa al 31 marzo 2019.

In materia di partecipazione al dibattimento a distanza, invece, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 77, 78, 79 e 80, l. n. 103 del 2017, è stata sospesa. Pertanto, è stata posticipata al 15 febbraio 2019 l’entrata in vigore del regime della videoconferenza ai processi con detenuti, fatta salva l’eccezione di cui all’art. 1, comma 81, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli artt. 270-bis, comma 1, 416-bis, comma 2, c.p. nonché di cui all’art. 74, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Anche in tal caso, non erano mancate le voci di dissenso in dottrina; la disciplina introdotta dalla riforma Orlando, infatti, invertiva la logica della presenza fisica dell’imputato all’udienza, trasformando la partecipazione virtuale in regola, con una significativa compromissione sia del principio di immediatezza sia del contraddittorio.

### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, SULL’USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, INDAGINE E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI DI TERRORISMO E DEI REATI GRAVI E DISCIPLINA DELL’OBBLIGO PER I VETTORI DI COMUNICARE I DATI RELATIVI ALLE PERSONE TRASPORTATE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/82/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004.

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 53)

Il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 53 (*G.U.*, Sr. gen., 25 maggio 2018, n. 120) reca l’attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale per i reati di terrorismo e altri gravi reati.

Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare il sistema di controllo avente ad oggetto le informazioni

fornite da ciascun passeggero ai vettori aerei in fase di prenotazione del volo (cd. dati PNR). Viene disciplinato, altresì, l'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.

L'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo che prevede l'obbligo di trasmissione dei dati PNR da parte dei vettori aerei sia dei voli extra-UE sia dei voli intra-UE.

L'art. 2 contiene norme di carattere definitorio: sono "autorità competenti nazionali" le Forze di polizia di cui all'art. 16, comma 1, l. 1 aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli Organismi di informazione e sicurezza facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica di cui agli artt. 4, 6 e 7 l. n. 124 del 2007, nonché la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati. Il "Sistema Informativo" è stato istituito per la raccolta, il trattamento e il trasferimento dai dati PNR, mentre la "Unità d'informazione sui passeggeri nazionale" (UIP) è la struttura a composizione interforze creata allo scopo di trattare i dati PNR, adottando le misure necessarie a prevenire e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi. Infine, con la definizione di "dati API" si fa riferimento a parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, il paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, il sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco. Gli artt. 6 e 7 del decreto in esame stabiliscono i soggetti legittimati ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati. L'unità d'informazione passeggeri nazionale (UIP) è incaricata di effettuare l'attività di analisi dei dati PNR trasmessi dai vettori aerei, al fine di individuare i passeggeri che potrebbero essere coinvolti in reati di terrorismo o in altri reati gravi. Inoltre, l'UIP nazionale riceve anche le istanze formulate dalle autorità competenti, dalle UIP di altri Stati membri o da Europol, volte a ottenere i dati PNR o i risultati della loro elaborazione. I dati API devono essere trattati dagli Uffici incaricati di svolgere i controlli di polizia di frontiera per le finalità previste dalla stessa Direttiva, nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi previsti dai rispettivi atti comunitari.

I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP nazionale sono conservati nel Sistema Informativo per un periodo di cinque anni dal loro trasferimento. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati PNR sono pseudonimizzati, ossia non più attribuibili a un determinato soggetto, mediante mascheramento di una serie di elementi. Il vettore aereo, invece, è obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi.

In una prospettiva di potenziamento della cooperazione europea in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi, sono disciplinate sia la procedura di comunicazione delle informazioni a livello interno, sia i meccanismi di comunicazione internazionale, ossia lo scambio informativo tra l'UIP nazionale e le UIP o le autorità competenti di altri Stati membri, unitamente al trasferimento dei dati a Europol e ai Paesi terzi. Infine, viene individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, l'autorità deputata a esercitare il controllo sul trattamento dei dati personali, con le modalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

#### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'8 GIUGNO 2016, SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE (SEGRETI COMMERCIALI) CONTRO L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI.

(D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63)

Con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (G.U., Sr. gen., 7 giugno 2018, n. 130) è stata data attuazione alla Direttiva europea n. 2016/943 sui segreti commerciali, come previsto dall'art. 15, l. 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il provvedimento in esame, entrato in vigore il 22 giugno 2018, apporta una serie di modifiche al codice della proprietà industriale approvato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Queste le principali modifiche: si sostituisce l'espressione "informazioni commerciali riservate" con "segreti commerciali", uniformando la terminologia in materia agli standard internazionali.

Viene introdotta una nuova norma in base alla quale anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l'origine illegale di un segreto commerciale potranno essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso, limitati al pagamento di un equo indennizzo.

La violazione dei segreti commerciali può configurarsi come reato, secondo l'art. 623 c.p., a norma del quale: «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni». La fattispecie incriminatrice dell'art. 623 c.p. resta invariata, ma viene espressamente previsto che la relativa sanzione si applichi anche ai comportamenti aventi ad oggetto segreti commerciali dotati dei requisiti di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005.

L'art. 98, comma 1, codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente: «Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Infine, nella fattispecie incriminatrice dell'art. 388 c.p., che punisce la mancata esecuzione dolosa ai provvedimenti giudiziari a tutela della proprietà o del possesso, viene inserita una norma che applica le stesse sanzioni all'inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale che includono anche i segreti.